

**OGGETTO: COMMISSIONE CREDITI E RISK MANAGEMENT**  
Verbale riunione del 29 ottobre 2024

Cordiali saluti

**Il Segretario Generale**  
**Alessandro Carretta****DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

<b>AOSTA FACTOR</b>	Denise DONZEL Stefano SPANDONARI	Alessandro BERTOLDO
<b>BANCA CF+</b>	Giovanna BENCIVENGA Giovanni GALLO BARBISIO	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI
<b>BANCA DEL FUCINO</b>	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI
<b>BANCA IFIS</b>	Rino COLORIO Uzi PERETS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b>	Paolo IOZZELLI	Carmelo GIAN SIRACUSA
<b>BANCA PROGETTO</b>	Gaetano MORONE Patrizio BERARDI	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI
<b>BANCA SISTEMA</b>	Alessandro DE ROSA <b>Fabrizio PISCITELLI (*)</b>	Andrea TRUPIA
<b>BANCA VALSABBINA</b>	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE Antonio ARMILLOTTA
<b>BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA</b>	DIREZIONE GENERALE	Davide TOGNETTI
<b>BARCLAYS BANK IRELAND</b>	Fabrizio LONGO	Alessandro RICCO
<b>BCC FACTORING</b>	Giuseppe BRAIATO Calogero PORROVECCHIO	Paolo IACHETTINI
<b>BFF BANK</b>	Marco PIERO	Massimiliano BELINGHERI
<b>BPER FACTOR</b>	Manlio PESLE	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI
<b>BURGO FACTOR</b>	Gabriele FRANCHI	Luca BERTINI
<b>CLESSIDRA FACTORING</b>	Luca SIMIONATO Andong ZHOU	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO
<b>CREDEMFACTOR</b>	Roberta PECCHINI	Gabriele DECO'
<b>CREDIT AGRICOLE FACTORING</b>	Alberto BENEGLI Giulio CESCATO	Ivan TOMASSI
<b>EXPRIVIA</b>	Gabriele FRANCHI	Dario GRECO
<b>FACTORCOOP</b>	Riccardo VANNINI	Franco TAPPARO
<b>FACTORIT</b>	Cristina GIARDINO Tiziana MEZZANZANICA	Fabio BOLLINI
<b>FERCREDIT</b>	Raffaella PISTILLI	Stefano PIERINI
<b>FIDIS</b>	Valter MELOTTO	Andrea FAINA
<b>GENERALFINANCE</b>	Elisa ADDIS Antonio GUERRA	Massimo GIANOLLI
<b>GUBER BANCA</b>	Marco DORELLI Simone PORCELLATI	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
<b>IFITALIA</b>	Rocco LAVECCHIA Alessio PALMERI	Chiara BRACCI
<b>ILLIMITY BANK</b>	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI
<b>INTESA SANPAOLO</b>	Matteo MUTTI	Anna CARBONELLI
<b>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE</b>	Vittorio VECCHIONE	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
<b>MBFACTA</b>	Antonio SANTESE Monica SCANSANI	Enrico BUZZONI
<b>MCC FACTOR</b>	Andrea Junior ANEDDA	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
<b>SACE FCT</b>	Gianluca COPPETO Valentina CURCI	Daniele SCHRODER
<b>SG FACTORING</b>	Paolo LIONETTI Viktoria LOLE	Sylvain LOISEAU
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Gianluca CATALDI	Daniela FERRARI

(\*) Coordinatore della Commissione

Presidente della Commissione: **Fausto GALMARINI**

Si trasmette alla Commissione in oggetto il verbale della riunione del 29 ottobre 2024. Si prega di inviare eventuali commenti/osservazioni **entro giovedì 5 dicembre p.v.**

Si ricorda che il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area Commissioni dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri delle Commissioni Tecniche possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute e che è possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.

# Verbale Commissione Crediti e Risk Management del 29 ottobre 2024



## Data riunione

29 ottobre 2024 ore 10:30

## Luogo

Videoconferenza Teams

## Ordine del giorno:

1. Aggiornamento su tema DoD e past due tecnico
2. Trattamento specifico dei debitori PA nella DoD alla luce del CRR3: mantenimento dei 180 giorni
3. Facility level approach per crediti commerciali acquistati
4. Riflessioni in merito alla rilevanza della scadenza contrattualmente definita con il cedente ai fini DoD alla luce del CRR3
5. Data pooling project EUF
6. Varie ed eventuali

## Presenze

Società	Nome	Cognome
	Fausto	GALMARINI
AOSTA FACTOR	Stefano	SPANDONARI
BANCA PROGETTO	Patrizio	BERARDI
BANCA SISTEMA	Fabrizio	PISCITELLI
BANCA SISTEMA	Alessandro	DE ROSA
BFF BANK	Marco	PIERO
BPER FACTOR	Manlio	PESLE
CLESSIDRA FACTORING	Andong	ZHOU
CREDEMFACTOR	Roberta	PECCHINI
CRÉDIT AGRICOLE FACTORING	Giulio	CESCATO
FACTORCOOP	Biancamaria	BIMBI
FACTORCOOP	Fabrizio	GANGEMI
FACTORCOOP	Riccardo	VANNINI
FIDIS	Valter	MELOTTO
GENERALFINANCE	Elisa	ADDIS

IFITALIA	Rocco	LAVECCHIA
IFITALIA	Alessia	CERESA GIRONI
IFITALIA	Alessio	PALMERI
MBFACTA	Monica	SCANSANI
SACE FCT	Marco	CIPRIANO
SG FACTORING	Viktoria	LOLE
UNICREDIT FACTORING	Massimo	CERIANI
ASSIFACT	Pietro	BARTOLINI
ASSIFACT	Diego	TAVECCHIA

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che sono stati messi a disposizione precedentemente al momento della nomina e comunque in occasione della riunione. Ciascun partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa, in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine, è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le eventuali conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le sue stesse indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Partecipando alla riunione, i presenti si dichiarano informati di quanto sopra ed esprimono l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact, con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

## Verbale

### 1. Aggiornamento su tema DoD e past due tecnico

Negli ultimi mesi sono proseguiti i colloqui fra EUF ed EBA in merito alla richiesta di estendere il periodo di past due tecnico specifico per il factoring da 30 a 90 giorni. L'EUF ha presentato un documento recante analisi statistiche e descrittive a supporto della richiesta.

Nel corso dell'incontro tenutosi il 20 settembre u.s. EBA ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da EUF, affermando di aver compreso la tematica e le problematiche per il settore del factoring derivanti dalla DoD, nonché la proposta di estensione a 90 giorni del past due tecnico e le relative argomentazioni. La decisione finale dipenderà comunque dalla valutazione del comitato tecnico e del supervisory board, nei quali vi è preoccupazione per una scelta che potrebbe, dal punto di vista di taluni membri di tali comitati, indebolire la presa di posizione delle autorità europee contro i ritardi di pagamento.

EBA ha pubblicato il proprio report in risposta al mandato di approfondire l'assicurazione del credito e valutare l'opportunità di considerarla quale strumento ammissibile alla CRM. L'Autorità ha sottolineato come nel corso dell'analisi svolta non siano state acquisite evidenze tali da modificare la posizione già espressa in passato sul tema.

### 2. Trattamento specifico dei debitori PA nella DoD alla luce del CRR3: mantenimento dei 180 giorni

La CRR III non prevede più la discrezionalità nazionale che consentiva l'utilizzo dei 180 giorni di scaduto in luogo dei 90 giorni per la Pubblica Amministrazione: sebbene l'Italia già da diversi anni non applicasse più la discrezionalità in parola, qualora tale modifica fosse riflessa anche nel trattamento specifico previsto negli orientamenti EBA sulla definizione di default (paragrafi 25 e 26) l'impatto sull'operatività in termini di incremento delle posizioni in default (senza che a questo corrisponda un reale incremento della rischiosità) potrebbe essere assai elevato.

In linea di principio, non vi sono ragioni per considerare i 180 giorni previsti dagli Orientamenti EBA vincolati alla suddetta discrezionalità nazionale. A quanto risulta, EBA non ha ancora discusso la questione, ma ha ben presenti le argomentazioni a supporto della tesi secondo cui non vi sarebbe collegamento diretto fra le due previsioni.

### 3. Facility level approach per crediti commerciali acquistati

Nel corso di un incontro con Banca d'Italia, è emersa l'opportunità di ricostruire, dal punto di vista tecnico, il percorso normativo che consente l'applicabilità dell'approccio per transazione (facility level approach) ai crediti commerciali acquistati nell'ambito dei modelli IRB.

L'articolo 178(1) del CRR prevede la possibilità, per le esposizioni retail, di applicare la definizione di default a livello della singola linea di credito.

#### **Article 178 (1)**

##### **Default of an obligor**

1. A default shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the following have taken place:

(a) the institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the institution to actions such as realising security;

(b) the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries. Competent authorities may replace the 90 days with 180 days for exposures secured by residential or SME commercial real estate in the retail exposure class, as well as exposures to public sector entities). The 180 days shall not apply for the purposes of Article 127.

In the case of retail exposures, institutions may apply the definition of default laid down in points (a) and (b) of the first subparagraph at the level of an individual credit facility rather than in relation to the total obligations of a borrower.

[...]

L'articolo 153(6) introduce la previsione secondo cui per i crediti commerciali acquistati:

- se le istituzioni creditizie rispettano le condizioni definite nell'Articolo 154(5) e
- qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6

possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.

#### **Article 153 (6)**

**Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks**

[...]

(6) For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184. **For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.**

[...]

#### Article 154 (5)

##### *Risk weighted exposure amounts for retail exposures*

[...]

5. To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:

(a) the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;

(b) the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor. As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;

(c) the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and

(d) the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.

[...]

EBA, negli Orientamenti per la definizione di default, ha riconosciuto che, nell'ambito dei modelli IRB e nei casi previsti dal CRR, anche la definizione di default è applicabile ai crediti commerciali acquistati seguendo le medesime regole previste dall'Articolo 178(1) per le esposizioni retail sia nelle premesse:

#### EBA GL DOD

##### 2.7.1 Level of application of the definition of default

[...] The proposed clarification provides that institutions that use the IRB Approach may apply the definition of default at the level of an individual facility for retail exposures as defined in Article 147(5) of the CRR. Additionally, **the definition of default may be applied at individual facility level for purchased corporate receivables treated as retail exposures in accordance with Article 153(6) of the CRR.** [...]

Sia negli Orientamenti stessi e in modo ancora più specifico con riferimento ai crediti commerciali acquistati per i quali ricorrono i presupposti per l'iscrizione del credito nel bilancio del factor:

#### EBA GL DOD

28. Where there are factoring arrangements where the purchased receivables are recognised on the balance sheet of the factor and the factor has exposures to the debtors of the client, the counting of days past due should commence when the payment for a single receivable becomes due. In this situation, **for institutions that use the IRB Approach, by virtue of the fact that the ceded receivables are purchased receivables, where they meet the requirements of 154(5) of Regulation (EU)**

No 575/2013 or in the case of purchased corporate receivables the requirements of Article 153(6) of Regulation (EU) No 575/2013, the default definition may be applied as for retail exposures in accordance with Section 9 of these guidelines.

Nel settore del factoring, è prassi comune ricondurre la singola linea di credito alla fattura: il soggetto debitore, diversamente dal cedente, non sottoscrive con il factor un contratto ma, come già evidenziato, l'esposizione del factor nei suoi confronti deriva dal contratto di credito che questo ha sottoscritto con il cliente. Inoltre, il pagamento di ciascuna fattura ha una propria scadenza ed è soggetto a proprie condizioni, tanto che è assai frequente rilevare che il debitore non paghi una o più fatture per ragioni commerciali ma continui a pagare le successive.

Pertanto, la banca o l'intermediario finanziario che:

- adottati i metodi interni,
- presenti un portafoglio di crediti commerciali acquistati caratterizzato da adeguata diversificazione e assenza di interrelazioni fra debitori, cedenti e istituzione stessa (cfr. Art. 154(5))
- qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese (cfr. Art. 153(6))

Può optare, per tali crediti, per quantificare il rischio secondo le disposizioni previste per le esposizioni retail, fra cui la facoltà di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito (cfr. Art. 178(1) e EBA GL DOD, 2.7.1 e §28) ovvero di singola fattura.

La eventuale estensione di tale previsione ai crediti commerciali acquistati anche nell'ambito del metodo standardizzato aumenterebbe la sensibilità al rischio dell'approccio riducendo i "falsi positivi" dovuti alla presenza di numerosi debitori che registrano quote rilevanti di scaduto, in particolare nel caso della pubblica amministrazione, ma assicurando al contempo una adeguata patrimonializzazione sia ponderando adeguatamente le fatture scadute da oltre 90 giorni (180 per la PA) sia attraverso la previsione del pulling effect che prevede comunque il contagio alle altre esposizioni del debitore al superamento della soglia del 20% di esposizioni scadute da oltre 90 giorni.

Una simile misura, che secondo l'opinione di EBA richiederebbe una modifica nel CRR, potrebbe peraltro trovare spazio nell'ambito dell'attuale processo normativo di intervento sulla disciplina prudenziale per favore le cartolarizzazioni, che tocca altresì il tema dei crediti commerciali.

#### **4. Riflessioni in merito alla rilevanza della scadenza contrattualmente definita con il cedente ai fini DoD alla luce del CRR3**

È stato evidenziato che la nuova CRR – in vigore dal 1° gennaio 2025 – introduce per la prima volta la definizione di "*obbligazione creditizia*" (art. 5, punto 4), ossia "*qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore*".

Tale definizione, che rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al passato, pone in rilievo il contratto di credito da cui l'obbligazione è generata e deriva: ne consegue, dal punto di vista concettuale, il collegamento imprescindibile fra il contratto con il cliente (ovvero il cedente) e l'esposizione creditizia nei confronti del debitore ceduto. Ci si chiede pertanto se tale nuova definizione possa supportare le istanze (già più volte presentate) del settore del factoring circa l'opportunità di considerare la scadenza contrattuale anche per il conteggio dei giorni di arretrato ai fini della DoD.

Infatti, quest'ultima, pur essendo contabilmente rilevata dal factor come un'esposizione nei confronti di quest'ultimo, riflette in realtà l'obbligazione di pagamento dell'acquirente (il debitore) nei confronti del proprio fornitore (il cedente), assunta attraverso la stipula di un contratto di fornitura, la quale viene trasferita al factor per effetto della cessione stipulata fra quest'ultimo e il fornitore.

Appare evidente che tale obbligazione di pagamento dell'acquirente, in questa approssimazione, non derivi da un "contratto di credito" ma da un "contratto di fornitura", in quanto rappresenta la controprestazione dell'acquirente a fronte della cessione di beni o prestazione di servizi da parte del fornitore, che consiste nel pagamento dilazionato di una somma di denaro.

È invece con il contratto di credito stipulato fra il fornitore e il factor che il titolo a ricevere il pagamento dal debitore si trasferisce all'istituzione finanziaria ed è in tale momento che il fornitore e il factor stabiliscono la durata finanziaria effettiva dell'operazione stessa, indipendentemente dalla durata della dilazione commerciale concessa dal fornitore all'acquirente.

La definizione di una scadenza concordata risulta peraltro inevitabile nel caso (assai frequente nelle transazioni che coinvolgono enti pubblici) in cui il credito sia acquistato dal factor già scaduto: in tale situazione, la durata dell'operazione finanziaria non può che svincolarsi dalla data di scadenza commerciale della fattura.

Dalla definizione di tale durata finanziaria effettiva, come già menzionato, discendono numerosi effetti di natura contabile, operativa e di gestione dei rischi di credito e liquidità.

In tale contesto, appare utile prendere spunto dalla modifica intervenuta nel CRR per attribuire la giusta rilevanza alla durata finanziaria effettiva dell'operazione, stabilita fra cliente e factor in un contratto di credito, piuttosto che alla durata commerciale, stabilita fra fornitore e acquirente in un contratto di fornitura.

Sul piano pratico, tale riconoscimento risolverebbe altresì le problematiche tecniche affrontate dagli operatori rispetto agli algoritmi di calcolo delle soglie di materialità ai fini della DoD le quali, nel caso di crediti acquistati già scaduti, diventano imprevedibili e ingestibili se agganciate alla scadenza nominale delle fatture cedute anziché alla durata finanziaria effettiva.

Fra i benefici di tale approccio:

- Pieno allineamento con le nuove previsioni regolamentari della CRR 3;
- Rimedio alla distorsione presente negli Orientamenti EBA che oggi penalizza le operazioni pro soluto notificate rispetto a quelle non notificate per via delle previsioni specifiche per queste ultime che già danno rilievo, giustamente, a quanto condiviso con il cedente;
- Migliore identificazione del *default* considerando una data di scadenza maggiormente indicativa di variazioni del profilo di rischio effettivo ed evitando situazioni di classificazione a *default* di controparti con elevato merito creditizio; le scadenze stabilite a livello contrattuale tengono, infatti, conto anche di fenomeni quali le relazioni commerciali tra cedenti e debitori e le loro abitudini derivanti dai processi interni di verifica e contabilità;
- Coerenza tra *framework* prudenziale e il *risk management framework* dei *factor*;
- Armonizzazione tra i diversi *framework* prudenziali: le date di pagamento contrattuali esprimono la durata finanziaria effettiva dell'operazione e sono, infatti, necessariamente utilizzate per la corretta gestione del profilo di rischio di liquidità e di rischio di tasso di interesse e per le relative segnalazioni di vigilanza (LCR, NSFR, IRRBB);
- Coerenza tra il *framework* prudenziale e contabile:
- le date di scadenza contrattuali sono – necessariamente – utilizzate al fine di riconoscere per competenza gli utili sul periodo atteso di vita dell'obbligazione creditizia e contrattualmente previste;
- i criteri di *staging allocation* (stage 1 e stage 2) non possono essere basati su scadenze non previste a livello contrattuale o che, comunque, non rispecchiano l'effettivo aumento della rischiosità dell'obbligazione creditizia.

Si evidenzia inoltre l'assenza di rischi di arbitraggio, su tali date, da parte del *factor*: l'eventuale previsione contrattuale di scadenze molto lunghe al mero fine di prevenire la classificazione a *default* del debitore è infatti scoraggiata da vari fattori fra cui:

- la formulazione di un prezzo poco attraente per il cliente (che potrebbe non finalizzare l'operazione),
- una più ritardata distribuzione degli utili per competenza tramite la contabilizzazione a costo ammortizzato e

- le possibili violazioni dei limiti di usura.

Si ritiene infine che tale approccio non presenti alcun rischio di incoraggiare fenomeni di ritardato pagamento, in quanto la Direttiva 2011/7/EU rimarrebbe direttamente e obbligatoriamente applicabile agli Stati Membri, secondo quanto previsto dalle Leggi nazionali di recepimento: la durata finanziaria effettiva concordata con il cedente tiene infatti conto anche delle azioni necessarie per pervenire al pagamento da parte del debitore, che sarebbero comunque poste in essere (indipendentemente dalla cessione e dall'eventuale classificazione a default di quest'ultimo).

La Commissione condivide in linea di principio la suddetta impostazione, auspicando che l'elemento di discontinuità fornito dalla definizione di obbligazione creditizia possa contribuire ad invertire l'atteggiamento delle Autorità sul punto, tradizionalmente negativo. Le riflessioni sul punto saranno discusse in via preliminare con la Banca d'Italia, in vista di ulteriori approfondimenti, in particolare finalizzati ad acquisire una robusta interpretazione giuridica e quanto necessario per le analisi quantitative.

## 5. Data pooling project EUF

Come già evidenziato nella riunione precedente, EUF ha avviato delle valutazioni circa l'opportunità di implementare un database consortile che accolga dati sul rischio di credito da parte di tutti i factor europei con la finalità di creare una serie storica robusta dei dati di default e perdite nel factoring e utilizzabile sia per finalità istituzionali dell'EUF (a supporto delle richieste di intervento normativo) sia come base per lo studio di modelli di rating interno da parte dei singoli factor aderenti.

EUF ha avviato una fase di analisi di fattibilità con il fornitore prescelto (KMPG). Tale fase, propedeutica all'avvio del progetto, coinvolgerà anche gli Associati a cui saranno presentati, nell'ambito di appositi incontri, obiettivi e modalità di realizzazione dello stesso.

Il Presidente Galmarini sottolinea come il progetto si renda necessario per alimentare una attività istituzionale efficace da parte di EUF sui tavoli europei e abbia già trovato, informalmente, il favore di massima di EBA e Banca d'Italia, nonché come buona parte dei costi sarà sostenuta direttamente da EUF. Fra gli obiettivi del progetto, a tendere, vi è il supporto alla richiesta di un risk weight mirato per il factoring (sulla falsariga di quanto già introdotto per altri settori) che potrebbe consentire significativi risparmi di capitale per gli operatori sia nel caso in cui adottino il metodo standardizzato sia nel caso in cui adottino i modelli interni (per via della prossima applicazione dell'output floor che verrà parametrato appunto all'output del metodo standardizzato).

Sarà condiviso un documento del progetto redatto da KPMG in vista dei prossimi passaggi ed in particolare del prospettato incontro per presentare l'iniziativa (allegato al presente verbale).

## 6. Varie ed eventuali

Il 30 ottobre p.v. la Banca d'Italia ha organizzato un incontro virtuale per valutare le modalità di estensione della nuova disciplina prudenziale europea (cd. CRR3-CRDIV) agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Come noto, dal prossimo 1° gennaio 2025 per le banche, diventerà applicabile il Regolamento (UE) n. 1623/2024 ("CRR3"); per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, invece, continueranno ad essere applicabili le disposizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari). Nei mesi scorsi, alcune Associazioni hanno chiesto alla Banca d'Italia di valutare la possibilità di consentire - su base volontaria - agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, appartenenti a gruppi bancari, l'applicazione delle nuove regole previste per le banche già dal 1.1.2025 ("OPT IN").

Si chiede alla Commissione un contributo per valutare:

- i) numero di soggetti interessati ad esercitare l'OPT IN a partire dal 1.1.2025;

- ii) eventuali problemi operativi connessi all'adeguamento tempestivo dei sistemi informatici per le segnalazioni riferite al 31.3.2025;
- iii) altre eventuali richieste di chiarimenti sul framework da utilizzare nel caso si opti per l'applicazione in anticipo.

Dal punto di vista degli intermediari appartenenti a gruppi bancari, pur non potendosi esprimere in maniera definitiva per via dello scarso preavviso, vi è interesse per l'opzione prospettata. Si raccoglieranno eventuali osservazioni e richieste di chiarimento in merito all'adeguamento dei sistemi e sul framework in generale.

Indipendentemente dall'eventuale previsione della facoltà di "OPT IN", si rileva altresì la necessità di maggior chiarezza e visibilità circa la normativa applicabile agli intermediari e i tempi di adeguamento al CRR3, in virtù del disallineamento che si protrae da tempo.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.00.

### Follow up

- Discutere con Banca d'Italia la proposta di OPT IN per il CRR3, segnalando la necessità di maggiore chiarezza e visibilità per gli IF 106 > Staff Assifact
- Organizzare incontro con KPMG per progetto data pooling EUF > Staff Assifact

### Materiali

I materiali allegati al verbale, incluso il foglio presenze, sono disponibili nell'Area Riservata del sito associativo nella pagina della riunione e accessibili, previa autenticazione, anche cliccando sui seguenti link:

- [Convocazione](#)
- [Documento EUF "The Case for Revising the EBA DoD Guidelines on Purchased Receivables"](#)
- [EBA - Report On Credit Insurance Mandate Under Article 506 Of the CRR As Amended By the CRR3](#)
- [Documento EUF-KPMG "Set up of a European Database for measuring the True Credit Risk of Factoring"](#)